COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini della ammissione ai pubblici concorsi (727) 466

PRESIDENTE 466, 467

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 466

SCIONTI 466

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BUZZI ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica (48);

TITOMANLIO VITTORIA: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (512) 467

PRESIDENTE 467, 468, 469

BUZZI 467, 469

CODIGNOLA 468, 469

TITOMANLIO VITTORIA 469

RAMPA 469

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole elementari (1179);

PAG.

SAVIO EMANUELA ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688) 469

PRESIDENTE 469, 471

PICCIOTTO . . . 469, 471, 474, 475, 477, 478

RAMPA 471, 474, 475

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 471

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 471

CAIAZZA 471, 478

MARANGONE 473, 474

BUZZI, *Relatore* 473, 474

LEVI ARIAN GIORGINA 473

SCIONTI 474

SAVIO EMANUELA 476, 477

PITZALIS 477

VALITUTTI 478

GIOMO 478

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

La I Commissione Affari costituzionali, i cui pareri sono vincolanti in materia di pubblico impiego, ci ha fatto pervenire il seguente parere: « La Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge subordinato alla determinazione nella legge dei diplomi di qualifica professionale riconosciuti validi quali requisiti per l'accesso alle carriere di concetto ».

Poiché il relatore onorevole Romanato non è presente mi sostituirò a lui io stesso e molto brevemente, limitando il mio intervento a questo parere « preclusivo », vorrei dire, della Commissione Affari costituzionali.

A me pare che la condizione posta dalla I Commissione non possa realizzarsi, perché la legge tende a creare uno strumento atto ad indicare quali diplomi professionali sono validi per l'accesso alle carriere di concetto. Ora, la I Commissione chiede a noi di indicare quali sono i diplomi validi. Dabbiamo osservare che è la legge stessa che dovrà creare lo strumento per dare tale indicazione. Noi non sappiamo quali possono essere i diplomi validi; è probabile che il rappresentante del Governo possa darci lumi al riguardo; lo prego pertanto di intervenire.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbono essere i singoli Ministeri, d'accordo con quello della pubblica istruzione, a dare questo riconoscimento. È un riconoscimento che non può darsi *a priori*. In qualche caso, il Ministero interessato può chiederci, per esempio, di modificare la qualifica, se ciò può servire alla formazione di determinati quadri per svolgimento di determinate funzioni. Gli onorevoli colleghi sanno che l'istruzione professionale è articolata proprio con grandi possibilità di aggiungere, di modificare, di integrare qualche cosa per queste qualifiche, le quali devono adattarsi via via allo sviluppo della vita economica della nazione. In queste condizioni, stabilire *a priori* un elenco di qualifiche non riesce possibile. Noi, comunque, saremo lietissimi di prendere in considerazione eventuali suggerimenti.

PRESIDENTE. Potrebbe darcelo la I Commissione medesima.

SCIONTI. Desidero ricordarle, signor Presidente, che noi abbiamo iniziato la discussione di questo disegno di legge il 12 giugno scorso. Se non erro, a quell'epoca, la I Commissione aveva già espresso il parere che lei ci ha testé letto. Quindi, non si tratta di un elemento nuovo che viene ad aggiungersi a quanto già conoscevamo il 12 giugno. Ricordo che allora concordammo che al fine di cercare un accordo l'onorevole Romanato, relatore, avrebbe preso contatti – e in questo senso si impegnò egli stesso J con coloro i quali avevano espresso alcune perplessità sul progetto di legge, rservandoci di concludere la discussione generale in una successiva seduta della Commissione. Per la verità, nulla di ciò si è verificato. L'onorevole Romanato non ha preso contatti con nessuno di noi J con me personalmente non ha certo preso contatti – n(è stata data a noi la possibilità di chiedere informazioni. Quindi, oggi ci troviamo esattamente al punto in cui siamo rimasti il 12 giugno, per cui non ci rimane altro da fare che trarre le stesse conclusioni che allora abbiamo tratte. Anche per dare una certa continuità al nostro lavoro, altrimenti rischieremo di riunirci ancora una volta senza nulla concludere e ripetendo anzi le stesse cose, dovremmo pregare lonorevole Romanato di fare il possibile per raggiungere un accordo sulla linea concordata fra i vari gruppi.

PRESIDENTE. Tutto quel che lei ha detto, onorevole Scionti, è esatto. Noi effettivamente avevamo pregato l'onorevole Romanato, nella sua qualità di relatore, di meditare sulle osservazioni fatte in sede di discussione generale e di prendere contatto egli stesso con la I Commissione, allo scopo di avere un chiarimento sul parere espresso. Poiché ciò fino a questo momento non è avvenuto, se vogliamo accelerare i tempi dell'*iter*, potremmo oggi stesso replicare alla I Commissione rivolgendole la preghiera di procedere ad un nuovo esame del suo parere alla luce delle nostre considerazioni.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io vorrei pregare questa Commissione, se lo crede, di rispondere intanto alla I Commissione, per eliminare questo ostacolo.

Per quanto concerne il Governo, non ho nessuna difficoltà ad accogliere eventuali emendamenti che possano condurci ad un metodo più idoneo a stabilire la corrispondenza delle qualifiche a determinate funzioni; però, siccome in seno agli istituti pro-

fessionali, come gli onorevoli colleghi sanno, serpeggiano già delle agitazioni proprio per questo riconoscimento delle qualifiche, io ritengo che faremmo bene ad affrettare la conclusione della discussione di questo disegno di legge, per evitare che i giovani, con le loro agitazioni, finiscano per fare un danno a se stessi e per uno spiacevole disordine nella scuola.

Se oggi rispondessimo alla I Commissione, cercando di eliminare questo ostacolo, potremmo più agevolmente, la settimana ventura, attraverso conversazioni tra il relatore e i vari interessati, procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la nostra Commissione, sulla base delle considerazioni anche testé svolte, chiederà alla I Commissione Affari costituzionali se insiste nel parere espresso.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica (48); e Titomanlio Vittoria: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari, partecipanti ai concorsi per merito distinto (512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi, Borghi, Rampa, Fabbri Francesco, Patrini, Bertè e Leone Raffaele: « Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica »; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: « Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto ».

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione sulle due proposte di legge: « La V Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 512 mentre ritiene tale parere favorevole non possa allo stato estendere anche alla proposta di legge n. 48 che, nella formulazione dell'articolo 2, secondo comma, implica maggiori oneri senza determinarne la misura né indicare adeguata copertura ».

In assenza del relatore Romanato prego l'onorevole Buzzi, quale proponente della proposta di legge n. 48 di volere esprimere il suo pensiero in proposito.

BUZZI. La V Commissione fa rilevare che il provvedimento del quale sono primo firmatario comporta un onere perché trattasi di posti (messi a concorso per merito distinto) non ricoperti in quel particolare concorso, ma riassorbiti in concorsi successivi, posti per i quali già si chiede il beneficio previsto in questo provvedimento con decorrenza dall'epoca in cui il concorso originario fu espletato.

Penso che se proponessimo di eliminare il valore retroattivo al provvedimento e la V Commissione accettasse questa nuova soluzione potremmo ritenere risolto il problema per quanto riguarda il merito distinto sia nel concorso per titoli che in quello per esami. La nostra Commissione si era inoltre riservata di integrare la proposta di legge con delle norme relative alla valutazione dei titoli. Credo di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Titomanlio, proponente dell'altra proposta di legge, dicendo che accetteremmo ben volentieri una proposta tendente a definire questi criteri di valutazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dal comitato tendono ad eliminare la retroattività al provvedimento in esame. Però, si chiede anche un articolo relativo alla spesa.

BUZZI. Vede onorevole Presidente, per questo occorrerà un ulteriore lavoro di ricerca. Cioè, anche eliminata la retroattività al provvedimento e di conseguenza gli oneri relativi agli esercizi passati, pare rimanga ugualmente un certo onere perché si tratta di ristabilire la disponibilità di quei posti che nel frattempo sono stati riassorbiti. Mi spiego con un esempio: se nell'esercizio 1962-1963 (non ricordo comunque con esattezza) sono stati messi a concorso per merito distinto 100 posti e ne sono stati occupati invece soltanto 70, i rimanenti 30 non sono rimasti a disposizione, ma sono stati messi a concorso nel concorso successivo. È stata cioè messa a concorso una percentuale che comprende, come riferimento, anche quei 30 posti rimasti vacanti prima. Pertanto questi dovrebbero avere la promozione anticipata con decorrenza dalla data di approvazione della legge. Tuttavia, rispetto al numero dei posti a disposizione, questi 30 che vengono recuperati in virtù della proposta che stiamo per approvare, verrebbero ad essere (uso una espressione impropria) quasi in sovrannumero. Questo problema è riaffiorato solo in questi ultimi giorni; ecco perché in Commisione bilancio ci venne consigliato di eliminare la retroattività al provvedimento.

Sembrava che accettando questo consiglio si superassero le preoccupazioni di ordine finanziario: invece altre ne sono sorte, successivamente, in sede amministrativa. Io mi riservavo di tentare di superar e questo scoglio per la data in cui la Commissione bilancio prenderà in esame questa proposta. Faccio comunque presente che la Commissione aveva ritenuto giusto dare il beneficio del merito distinto a coloro che avevano ottenuto un'alta votazione ma non titoli sufficienti sia nella scuola primaria che in quella secondaria.

Ecco comunque la formulazione che abbiamo inteso dare ai nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettura, di seguito, del testo originario.

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 80/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ».

ART. 2.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, ad ogni effetto giuridico ed economico, sono inquadrati, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza prevista dai rispettivi bandi.

L'onorevole Buzzi ha proposto le seguenti modifiche:

ART. 1.

(*Aggiuntivo*).

Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1950, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Alla ripartizione dei punti provvede il Ministero per la pubblica istruzione, mediante proprio decreto ».

ART. 2.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n .165, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ».

ART. 3.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo la entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, e hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a 75/100, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CODIGNOLA. Il problema, nel modo posto dall'onorevole Buzzi, comporta certamente un onere. Cioè, la retroattività non riguarda soltanto la condizione di coloro che già presero parte al concorso per merito distinto, ma anche la disponibilità dei posti. Se vogliamo recuperare i posti che a norma della legge vigente non sono stati ricoperti per merito di-

stinto, noi veniamo a chiedere un nuovo onere. Francamente mi pare che la proposta di alcuni colleghi sia interessante anche *ex nunc*, nel senso che non ci dobbiamo porre necessariamente il problema del recupero dei posti precedentemente non coperti.

Noi dovremo continuare la discussione e portarla in fondo per modificare l'articolo 3 e proporre dei criteri più equi sia per quanto riguarda l'uguaglianza delle valutazioni da parte delle diverse Commissioni sia per quanto riguarda la prevalenza del merito, come appunto propone il collega Buzzi. Se poi sarà possibile ottenere anche il recupero dei posti che non furono ricoperti, tanto meglio. Ma non dobbiamo fermarci per questo.

Anche per la parte riguardante gli istituti professionali si poteva andare avanti, in attesa che la I Commissione si chiarisse le idee, perché è evidente che non ha compreso bene i termini del problema.

PRESIDENTE. Il Relatore era stato incaricato proprio di illustrare la questione.

CODIGNOLA. La questione è che, se si da un valore retroattivo, si crea un nuovo onere. Ma la questione della retroattività è marginale. Le proposte del collega Buzzi sono migliorative rispetto al sistema attuale. Io credo che ci convenga procedere, riservandoci di cercare in un secondo tempo la possibilità di ottenere il recupero dei posti perduti.

BUZZI. Poiché la proposta Titomanlio, che affronta soltanto il problema del concorso per titoli, ha avuto parere favorevole, non ho difficoltà a che sia dato corso intanto al suo esame, accantonando la mia proposta.

TITOMANLIO VITTORIA. Preferisco che siano rinviate entrambe le proposte in attesa del parere della Commissione Bilancio.

RAMPA. Che significato si darebbe al rinvio ?

PRESIDENTE. Il significato di un approfondimento dell'esame.

RAMPA. Di fatto si tratta comunque di un rinvio vero e proprio. Raccomando però al Presidente di far sì che i lavori siano sollecitati il più possibile, in quanto proprio in questi giorni è stato bandito un nuovo concorso per titoli che potrebbe essere espletato entro un mese o poco più. In questa ipotesi, ci si verrebbe a trovare di fronte alla ripetizione del fenomeno, senza aver provveduto in termini legislativi. Se fosse possibile tener conto di queste ragioni di premura, faremmo veramente l'interesse della scuola e di coloro che partecipano ai prossimi concorsi proprio nella speranza di veder riconosciute le proprie capacità.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione abbia bisogno di discutere ancora per potere eventualmente prendere una decisione sul parere della I Commissione. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio Berti Baldina ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179); Savio Emanuela ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio Berti Baldina ed altri: « Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari » (1179) e dei deputati Savio Emanuela ed altri: « Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi » (1688).

PICCIOTTO. Onorevole Presidente, se non erro, sui problemi in discussione, ed in particolare sulle proposte di legge delle colleghe Di Vittorio e Levi, pare siano state sollevate delle obiezioni e siano state manifestate anche delle preoccupazioni. Io desidero innanzitutto precisare che noi non ci troviamo di fronte ad un problema o ad una rivendicazione di carattere sindacale (se si trattasse di questo sarebbe giusto valutare le conseguenze e le ripercussioni di questo problema allo scopo di cercare un coordinamento con tutti gli altri problemi attinenti), ma – e credo che siamo tutti convinti di ciò – siamo di fronte ad un fatto politico di enorme rilievo, ad una questione di principio che abbiamo il dovere di risolvere. Innanzi a noi c'è una realtà obiettiva: la Costituzione italiana che prevede piena eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Vediamo invece che, per quanto riguarda la scuola elementare, esistono graduatorie distinte per maestri e maestre. Questa distinzione comporta ovviamente delle conseguenze che, come ad esempio quella dei trasferimenti, pongono le insegnanti donne in un palese stato di inferiorità. Credo sia nostro elementare dovere fare quanto è in noi per eliminare questo stato di inferiorità e per confermare la validità della norma costituzio-

nale, seppellendo definitivamente quello che non esito a definire un assurdo. Se, come ho già detto, fosse stato o fosse un problema di natura soltanto sindacale, esso sarebbe stato risolto già da tempo, anzi, direi, sin dall'inizio. Ma sappiamo, invece(che nella realtà questi principî sono stati il frutto di determinati indirizzi, di una ben determinata politica. D'altra parte non possiamo trascurare il fatto che tra quegli indirizzi, quella determinata politica e lepoca attuale sono intercorsi grandi avvenimenti, come la guerra di liberazione, la partecipazione delle donne a quella guerra, il voto alle donne, la Repubblica, la Costituzione e, soprattutto, lo sviluppo dello stesso pensiero pedagogico moderno. Discutendo questa proposta di legge, ecco che prendiamo atto di questa realtà; ma è grave, onorevoli colleghi, prenderne atto dopo ben vent'anni dall'approvazione della nostra Costituzione !

Tornando comunque al provvedimento al nostro esame dichiaro subito che non siamo d'accordo con il collega Buzziquando pretende di fare una distinzione tra il problema delle graduatorie e il problema della separazione delle classi, essendovi, a nostro giudizio, un nesso profondo tra questi problemi, che perciò vanno risolti contemporaneamente. Già dai tempi di Casati e di Orlando si era posta tale questione. Abbiamo comunque di fronte a noi provvedimenti concatenati fra di loro, quali il testo unificato del 1958, il regolamento dello stesso periodo e la legge del 15 novembre 1928, n. 266 che vogliono dare una soluzione al problema, ma la danno, ovviamente, secondo le ET b zz zb mf bmh rmhr bmh secondo le esigenze di un determinato periodo politico.

E sappiamo tutti, purtroppo, quale posto le vecchie classi dirigenti italiane prima e durante il fascismo assegnavano alla donna italiana: un posto di assoluta inferiorità rispetto all'uomo. E questo è stato giustamente messo in evidenza dalle proponenti Di Vittorio e Levi, quando, nella relazione introduttiva che accompagna la proposta di legge, è stato ricordato l'articolo 295 del Regolamento del 26 aprile 1928. Tale articolo è praticamente una norma di legge che comporta un giudizio anche sulle capacità didattiche della stessa maestra.

Fortunatamente tutte e tre le proposte di legge oggi al nostro esame concorrono nel voler superare questo elemento negativo (tutte e tre, infatti, propongono l'abolizione delle graduatorie separate), anche se sotto altri aspetti si differenziano poi notevolmente tra di loro. La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Savio Emanuela, infatti, tende ad eliminare la distinzione solo al fine delle graduatorie mentre quella dell'onorevole Di Vittorio tende ad eliminare ogni distinzione anche per la formazione delle classi che vanno impostate senza tener conto del sesso e delle condizioni sociali dei bambini.

Il collega Buzzi ha ricordato che la legislazione non prevede questa distinzione in classi maschili e classi femminili. È, questa, una obiezione che si può accogliere soltanto ai fini della formulazione che vogliamo dare a un determinato articolo; e cioè, mentre la proposta Di Vittorio ed altri precisa che nelle scuole elementari è soppressa la divisione in classi separate, potremmo arrivare ad una formulazione di tipo nuovo, stabilendo che nelle scuole elementari tutte le classi sono miste. Non concorderei, però, con il collega Bubbi n, per quanto riguarda l'aspetto giuridico né per quanto riguarda quello pedagogico dell'accennata obiozione. Circa il primo aspetto, non credo che nella legislazione non sia presente un criterio discriminatorio. L'articolo 295 del citato Regolamento del 1926 dispone che alle scuole maschini siano assegnati i maestri, alle femminili le maestre. Si può obiettare che si tratta di regolamento che interpreta ed applica le disposizioni del testo unico e introduce quindi la divisione delle classi come dato di fatto. Ma c'è di più. L'articolo 68 del testo unico precisa che la separazione degli alunni per sesso avviene quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi. In altri termini, il testo unico conferma che le classi possono essere e sono separate in classi maschili, femminili e miste. Mi pare che anche sotto questo profilo la proposta Di Vittorio abbia colto nel giusto. Cioè noi vogliamo eliminare le graduatorie separate, ma per ottenere ciò dobbiamo eliminare anche la distinzione in classi maschili e in classi femminili, perché l'un problema è collegato all'altro.

C'è, poi, l'aspetto pedagogico. Io concordo in pieno con le osservazioni dell'onorevole Codignola e non credo che siano valide le obiezioni del collega Buzzi, secondo cui esiste una certa esigenza obiettiva che dovrebbe portare ad una distinzione di classi. Anzitutto non vedo nessuna esigenza. L'unica potrebbe consistere nel fatto che ad un certo momento ci si trova di fronte ad una massa di allievi tutti di un sesso e allora si formano classi maschili o tutte femminili. Ma una scuola elementare di dieci classi separate può essere benissimo una scuola con dieci classi miste. Lo stesso ar-

ticolo 68 del testo unico riveda l'artificio lì dove dispone che la distinzione in classi maschili e femminili si attua quando, per l'accresciuto numero degli allievi, è necessario raddoppiare i corsi; è un artificio che denuncia le riserve del legislatore. In fondo, per un solo corso, non si attuava la distinzione, perché vi era un'altra esigenza, tanto sentita dall'avarizia della vecchia classe dirigente italiana e l'esigenza di risparmiare; ma, quando il corso si doveva raddoppiare, allora nessuna remora più tratteneva il legislatore dal prescrivere questa netta distinzione tra maschi e femmine. Noi, però, non possiamo accogliere questo potere discrezionale del direttore didattico ! Tutte le teorie moderne della pedagogia si oppongono ad una simile discrezionalità. In questo caso, dovremmo dare al direttore didattico una patente di ignoranza dei problemi pedagogici se volesse giustificare questa distinzione sotto un profilo pedagogico. Siamo di fronte all'arbitrio e cadremmo in quegli episodi ai quali giorni or sono accennava la collega Levi Arian Giorgina ricordando il libro *Il Maestro di Vigevano*. Noi non possiamo tener conto di queste presunte esigenze per rinviare quella che a nostro paerere è la soluzione di fondo della questione di principio.

Noi dobbiamo dare risposta a due domande precise: è giusto che i bambini e le bambine studino insieme ? È capace una maestra di insegnare in qualsiasi classe ? Una risposta negativa significa porsi contro la pedagogia e accettare la sostanza e lo spirito della vecchia legislazione fascista.

Ma v'è qualcosa di più. Non accettando l'articolo 1 della proposta di legge Di Vittorio, noi manteniamo uno stato di inferiorità per le donne insegnanti. Perché è evidente che, sulla base di classi separate, avverrà sempre una scelta in base al potere discrezionale del direttore: a determinate classi saranno assegnate insegnanti donne, ed altre insegnanti uomini. È un sistema ed è un pericolo che in fondo noi vediamo diffondersi e generalizzarsi nella scuola italiana. Noi oggi abbiamo classi separate perfino nella scuola media unificata, e anche qui per quel vecchio criterio di avarizia e di risparmio da parte dello Stato italiano. Ebbene, l'avere istituito classi separate nella scuola media ha fatto esplodere anche forme e manifestazioni di arbitrio da parte dei presidi. In decine di scuole, che potrei citare una per una, i presidi hanno stabilito che in una certa classe maschile potrà andare un determinato insegnante, mentre in un'altra classe potrà andare una insegnante; è evidente che al diritto subentra il potere discrezionale, cioè l'arbitrio del preside, che non è controllato da nessuno. Io credo che sia giusta la proposta della collega Di Vittorio intesa a sopprimere la distinzione delle classi e ad assicurarne la formazione senza distinzioni di sesso e di condizione sociale. Diversamente si cade nell'arbitrio. Potrei citare il caso tipico di Cosenza dove, in una scuola media della città, un bambino, che abita nella stessa strada dove è situata la scuola, non è stato iscritto in quella scuola perché socialmente non gradito, perché la preside di quella scuola ha ritenuto di iscrivere soltanto determinati ragazzi, figli di impiegati di professionisti e così via, scartando gli altri. Ma c'è ancora il caso di Montanaro e Pianezza, a Torino, dove si rifiutano le iscrizioni delle bambine nelle scuole elementari statali. Con quali conseguenze ?

RAMPA. Questi casi vanno denunciati !

PICCIOTTO. Li abbiamo denunciati, ma il Ministero ancora non interviene e tollera questo stato di cose. A Montanaro, i bambini vengono iscritti nella scuola elementare statale, mentre le bambine sono costrette a iscriversi nella scuola privata. Questa distinzione serve a favorire la scuola privata; in ogni caso, viene a colpire le maestre, perché indubbiamente a Montanaro abbiamo soltanto classi maschili, dove insegnano maestri, mentre le maestre del luogo non possono insegnare nella scuola statale: se vogliono insegnare, debbono offrire i loro servizi alla scuola privata, con le retribuzioni e la tutela dei loro diritti a tutti note.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare l'onorevole Picciotto di fornirmi elementi più precisi in merito al caso di quel preside di Cosenza che non ammette nella scuola i bambini a causa della loro condizione sociale.

PICCIOTTO. Le manderò nome e cognome del bambino che non è stato iscritto. Il Governo, però, non dovrebbe limitarsi a chiedere notizie: dovrebbe anche intervenire.

PRESIDENTE. È evidente che il sottosegretario le ha chiesto notizie precise, onorevole Picciotto, proprio perché intende intervenire. Questa è anzi una conferma dei propositi del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Picciotto, non possiamo dar comunicazione a tutti i deputati di tutti i casi in cui il Governo interviene.

PICCIOTTO. Quando si denunciano queste cose con interrogazioni, il Governo non risponde o risponde dopo un anno. In fondo non

possiamo, di fronte a questa situazione, accettare, come giustificazione, nessuna pretesa esigenza obiettiva. Sentiamo dire che c'è un diritto di scelta del genitore che può voler iscrivere il suo figliolo in una classe di soli bambini o di sole bambine: permettetemi di dirvi che questo è semplicemente un assurdo, un cavillo. Basti pensare che alla scuola media sono sempre iscritti bambini e bambine insieme senza che si sia avuta mai una protesta da parte dei genitori; non capisco perché questi dovrebbero protestare per le classi miste delle scuole elementari. Anzi potrei dire di più, e cioè che i genitori protestano oggi che avviene la separazione nella scuola media tra bambini e bambine (vi sono una infinità di lettere di famiglie che testimoniano quanto affermo). Questo è un fatto e se facessimo un referendum vi rendereste conto che abbiamo ragione. Non dobbiamo dimenticare onorevoli colleghi, che c'è un problema di libert àe di dignità degli insegnanti elementari che non va tracurato e noi, nel momento in cui variamo una nuova legge, dobbiamo accertare che essa garantisca pienamente questa libertà , e questa dignità. Purtroppo le cose stanno bene ben diversamente Oggi i nsostanza il maestro o la maestra elementare vengono scelti dal direttore didattico (cosa che accade anche nella scuola media). L'insegnante cioè è subordinato ad un preraggruppamento degil allievi e partendo da questo raggruppamento il Governo attua poi scuole separate lasciando all'arbitrio del preside la scelta di questo o di quell'insegnante. Si vede bene quindi che tutto si riduce ad una questione di principio e immagino concordiate con me quando sostengo che trattandosi appunto di una questione di princio non si possa cedere né da parte nostra né vostra. La questione di principio cui faccio riferimento è rappresentata dall'esigenza di riaffermare la libertà e la dignità dell'insegnante elementare.

Ma, approvata la legge, approvati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi, sorge poi un'altra preoccupazione: quella cioè della prevalenza del personale insegnante femminile nelle scuole elementari. Mi permetto di dire che, trattandosi appunto di una questione di principio, nostro primo dovere è quello di affermare la piena eguaglianza dei cittadini in tutti i campi, senza badare alle conseguenze. Mi rendo conto che, come diceva l'onorevole Codignola l'altra sera (concordo con molte osservazioni fatte da lui), le conseguenze allargano inevitabilmente il problema, rendendolo più complesso e di più difficile soluzione. Ma anche su questo, desidero egualmente fare qualche osservazione. Secondo me, alla base di questo fenomeno (vale a dire di una maggiore presenza delle donne nelle scuole elementari) sussistono motivi più profondi di quanto non possa sembrare in superficie.

Guardando un po' alla percentuale delle donne negli istituti magistrali vediamo come nel nord vi sia l'87 per cento di insegnanti donne con 68 istituti magistrali, al centro l'87 per cento con 75 istituti magistrali e al sud l'82 per cento con 87 istituti magistrali. I dati sono apparentemente illogici: ci si aspettava infatti un maggior numero di insegnanti femminili nel sud. Ma questo fenomeno possiamo spiegarcelo facilmente. Nel nord, dove ci sono maggiori possibilità di lavoro (fabbriche, aziende, ecc.), l'uomo tende ad allontanarsi dalla scuola per trovare lavoro altrove: ecco la ragione per la quale al nord la percentuale s ispost aa favore delle donne. Già questo, comunque, rappreesnta un primo problema: è evidente che la professione dell'insegnamento è ancora così poco remunerata che il maestro tende a scappare dalla scuola per cercare di guadagnare uno stipendio più elevato dove gli è possibile. Nel sud, invece, dove non vi sono fabbriche, industrie, aziende, il maestro continua a fare il maestro. Non avendo altre possibilità di guadagno accetta, anche se mal volentieri, la miseria della scuola pur di sostenere la sua famiglia. Questo spiega quindi perché, al sud, la percentuale delle donne presenti negli istituti magistrali è minore rispetto al nord. La verità è che alla base di tutto vi è un compelsso di problemi di natura economica e sociale.

CAIAZZA. Dica anche di natura ambientale. Non dimenticate che c'è una mentalità particolare nel Mezzogiorno.

PICCIOTTO. Ma si risolve anche questo nel quadro generale dei problemi italiani. Ora queste preoccupazioni sono state espresse dalla stessa categoria degli insegnanti elementari in lettere e in ordini del giorno. Tutti i maestri di Petralia Sottana, in provincia di Palermo, per esempio, hanno votato un ordine del giorno in cui vengono espresse appunto queste preoccupazioni. Ma ci sono mille cose da fare; c'è per esempio il problema del trasferimento di tutti i maestri laureati nella scuole media; una riforma della scuola popolare affinché essa costiuisca non più un ente assistenziale, ma un organismo dignitoso in cui il cittadino privo di titolo possa essere istruito e l'insegnante qualificato possa insegnare (il problema dell'attività integrativa). Partiamo nella scuola italiana da zero; ci sono, come dicevo, mille cose da fare.

Per queste ragioni, se è vero che siamo oppressi da questo enorme numero di donne che frequentano gli istituti magistrali, è anche vero che non sappiamo ancora come utilizzare una così vasta categoria, non sappiamo dirigerla verso determinati settori della scuola italiana per colmare certe lacune e certe carenze profonde che ancora ci sono.

Mi pare che il collega Codignola, ad un certo punto, abbia posto anche una questione di età, cioè il limite a ventuno anni. A me pare che un simile limite si tradurrebbe in un danno per i maschi, i quali proprio a quella età debbono prestare il servizio militare. Mi sembra più giusto invece cercare di elevare la qualifica: il biennio pedagogico potrebbe, da una parte, contenere il numero e, dall'altra, costituire il mezzo e la condizione per elevare sempre più la preparazione, la qualifica e la formazione del maestro elementare.

Concludendo, credo che sia pienamente valido l'articolo 1 proposto dalla collega Di Vittorio, proprio perché, se non si taglia tutto, questa condizione di inferiorità rimane. Noi invece dobbiamo riaffermare la questione di principio, la questione della piena uguaglianza e della parità dei maestri elementari senza distinzione di sesso.

MARANGONE. Mi rifiuto di pensare che, in quest'anno 1965, qualcuno di noi abbia ancora in sé il concetto della donna satanica. Purtroppo, nella scuola è ancora diffuso il concetto della donna peccaminosa. Non voglio portare esempi, ma non posso non citare il caso di un professore di religione che esortava le bambine ad abbandonare i pantaloncini nell'ora di educazione fisica per tornare alle vecchie sottane !

Ho detto che mi rifiuto di pensare che una sola persona fra noi abbia queste false concezioni, perché è proprio da queste false concezioni che nasce l'esigenza di separare, nella scuola, i bambini dalle bambine. È una cosa spaventosa sul piano della preparazione alla vita, sul piano della educazione e sul piano dei sentimenti naturali dell'uomo, perché proprio attraverso questa distinzione si comincia a turbare la coscienza e si creano amicizie pericolosissime che portano a conseguenze disastrose, che vanno fino a vere e proprie turbe sessuali.

Questi sono problemi fondamentali che inducono i genitori a riflettere bene; a considerare che chi vuol bene ai propri figli deve mandarli alle scuole miste.

L'onorevole Buzzi, con l'intelligente sagacia che lo distingue, ha cercato in tutti i modi di persuadermi che nella scuola vi sono necessità organizzative. Io non lo nego. È evidente che vi è necessità organizzativa. Ma molto spesso questa necessità organizzatva è la conseguenza dell'ipocrisia dei presidi, i quali non vogliono dare troppo lavoro a se stessi, per cui la separazione fra maschi e femmine è soltanto una comodità, non una necessità.

Nella scuola elementare ogni classe richiede un solo insegnante. Solo nella provincia di Gorizia dove per un vecchio accordo con l'Austria, stipulato ancora ai tempi della prima guerra mondiale, vi è la presenza dei catechisti, c'è la necessità di due insegnanti che si alternino. Però, nelle altre scuole, dove l'insegnante è uno solo, non è possibile che vi siano difficoltà organizzative. Queste difficoltà posso capirle là dove gli insegnanti cambiano ogni ora, ma questo non avviene certo nella scuola elementare.

Sul piano pratico dell'apprendere, le classi a distinzione sessuale sono tutte deboli di studio e di formazione di intelligenza; le classi miste, proprio per una simbiosi naturale, hanno una maggiore capacità di studio e di apprendere. La classe mista rende molto di più alla fine dell'anno.

C'è, dunque, un fatto organizzativo. Un direttore didattico di una grossa scuola elementare, il quale si vede arrivare maestri vincitori di classi miste, maestri vincitori di classi maschili e maestre vincitrici di classi femminili, è costretto a dividere le classi !

BUZZI, *Relatore*. Questo non accadrà più. I maestri saranno destinati secondo l'ordine di graduatoria.

MARANGONE. Sono d'accordo. Quando ad un direttore didattico non si presentano necessità di dividere le classi a seconda dei sessi perché gli sono stati assegnati i maestri che risultano a loro volta vincitori di graduatorie con distinzione di sesso, è evidente che non si presenta per quel direttore un problema di carattere organizzativo. Ma vi sono altri fatti che determinano quest edistinzioni di sesso; vi sono spesso fatti di carattere sociale: per esempio, le dame del quartiere non actano di mandare i loro bambini se non in quella determinata classe selezionata.

LEVI ARIAN GIORGINA. Sono fatti di cui sentiamo parlare ogni giorno.

MARANGONE. L'ignoranza pedagogica induce molte madri a preferire per le loro figlie le classi femminili. Io non so se, in questa Commissione, possiamo stabilire un principio per legge.

BUZZI, *Relatore*. Qui è tutto il problema.

MARANGONE. So che siamo tutti d'accordo ad abolire i concorsi distinti per sesso, e con ciò rispettiamo la Costituzione nei riguardi dei concorsi, ma non già nei riguardi delle scuole. Perché, in attesa di correggere il testo unico, fermo restando il principio dell'articolo 1 della proposta Di Vittorio ed altri, non esprimiamo, attraverso un ordine del giorno, il pensiero della nostra Commissione, al di sopra di questi regolamenti, di questi testi unici? Esprimeremmo una volontà, un sentimeoto dell'animo nostro, e ciò potrebbe rappresentare il primo passo verso la definita eliminazione di questa distinzione di classi per sesso, che sono un retaggio medioevale, che non hanno senso comune e che nessun pedagogista degno di rispetto si sentirebbe di difendere.

PICCIOTTO. La distinzione avviene non per principio didattico, ma per principio di legge. In questo caso, si deve abolire la legge.

SCIONTI. Bisogna abolire l'articolo 68 del testo unico.

MARANGONE. Se non è possibile arrivare a questo, proporrei, in forma alternativa, un ordine del giorno che la Commissione dovrebbe approvare all'unanimità.

BUZZI, *Relatore*. L'articolo 68 non stabilisce che le classi debbono essere distinte.

RAMPA. L'argomento che stiamo trattando ci porta a discutere con calore perché, come era prevedibile, non è un argomento di carattere contingente, ma, almeno secondo la impostazione di alcuni colleghi investe temi di carattere generale e non soltanto politico.

Affrontando questo problema dobbiamo tenere presenti le due soluzioni che possiamo darvi: quella limitata al momento immediato lasciando impregiudicata la questione di fondo che non deve essere affrontata ora, e l'altra estesa al piano della scuola, quando anche questo problema potrà diventare un tema attuale.

Ciò premesso, desidero ora con brevi cenni entrare nel merito dei punti trattati. Credo sia quasi ovvio sottolineare il valore costituzionale della nostra iniziativa. Senza riandare ad un esame storico-politico delle cause che finora hanno condizionato il problema che stiamo trattando, nessuno, penso può ammettere che siamo di fronte ad una norma contraddittoria.

Se qualche problema emerge sul piano pratico, ad esempio, sui rapporti tra personale insegnante maschile e femminile, con le conseguenze che possono verificarsi sul piano sociologico e pedagogico, lo si sottolinea non per ridurre il valore della nostra iniziativa al suo significato costituzionale, ma solo per affrontare i problemi che insorgono nel momento in cui dobbiamo risolvere una questione di fondo. Non si tratta quindi di un problema soltanto sindacale ma, più generalmente, di un problema di carattere politico e sociale.

Affermato questo, è necessario però soffermarsi sul tema tanto controverso della educazione dei sessi, tema sul quale sono state dette parole molto grosse. Nell'intervento del collega Picciotto è affiorata, a mio avviso, una preoccupazione, direi quasi un pregiudizio ,di carattere sociologico che ha finito per dilatare certi casi particolari, che effettivamente talvolta si verificano, in un fenomeno generale che investirebbe tutto l'andamento della scuola nel nostro Paese, cosa assolutamente inesatta.

PICCIOTTO. Ho voluto soltanto dimostrare la debolezza di certe argomentazioni.

RAMPA. Dobbiamo onestamente riconoscere che si sono fatti molti passi avanti; la situazione, infatti, non è più quella di un tempo. I casi denunciati sono casi particolari e non possiamo ravvisare in quelli l'andamento generale della scuola italiana.

Altrettanto può dirsi del fenomeno della coeducazione.

Si afferma che tutti sono d'accordo sul piano culturale, pedagogico, sociale e didattico sulla coeducazione in Italia. Personalmente sono d'accordo anch'io anche se devo ammettere che in Italia esistono molti settori, molti circoli di opinione che su questo problema hanno ancora delle preplessità. Non solo, ma esiste un dato sociale innegabile, la famiglia italiana, che, malgrado la sua opinabile maturità pedagogica, rappresenta pur sempre la cellula fondamentale della società italiana. Non possiamo, affrontando questo problema, non tener conto delle tradizioni dei valori (personalmente li ritengo tali) o anche dei pregiudizi e comunque delle condizioni psicologiche esistenti.

Il legislatore ha il dovere di considerare tutti questi fattori.

Del resto, non é un problema che interessa soltanto il nostro Paese. In Romania, in Cecoslovacchia, nell'America, in Inghilterra e altrove, dove mi sono recato, ho trovato delle classi non perfettamente miste. Ho visto che il principio della coeducazione dei sessi non è stato realizzato in pieno. Chiunque dovrebbe aver fatto questa constatazione.

Ma c'è di più. Io credo che quando si parla di libertà didattiche o pedagogiche o di libertà e di autonomia organizzative per la

scuola, sul piano delle responsabilità dei dirigenti scolastici, piaccia o non piaccia, bisogna pure ricordare la libertà della famiglia sul piano della educazione. E anche questo è previsto dalla Costituzione. Non dobbiamo trascurare quando i suoi dettati non coincidono con le nostre convinzioni.

PICCIOTTO. Le famiglie, però, non possono esplicare la loro libertà, perché è il direttore che decide.

RAMPA. Io credo che, come sempre quando si vuole affermare la libertà in termini estremamente rigidi, si corre il rischio di imporre restrizioni maggiori e più gravi di quelle che, da un'altra parte, si vogliono eliminare. Quando si invoca la soluzione di un problema che non è di carattere tecnico, ma di scelta culturale e pedagogica, io ritengo che si debba rispettare quella libertà in cui si devono muovere non soltanto il dirigente scolastico e l'insegnante, ma anche la famiglia e gli stessi alunni; secondo una concezione portata qui dall'onorevole Codignola nel suo apprezzabile intervento.

Che cosa dovremmo noi determinare attraverso i nostri atti legislativi?

Sul piano dei vari ordinamenti scolastici in Italia, è evidente che non si può imporre al livello delle scuole medie e superiori ciò che si può imporre con legge al livello della scuola primaria. Noi constatiamo nel nostro Paese una tendenza al progresso nei metodi, oltre ch enelle strutture organizzative, della scuola iitaliana. Però, nel contempo, dobbiamo tener conto di tutta la realtà epperò di alcune particolari situazioni che non consenotno di imporre per legge le classi miste comunque e sempre (è il caso degli Istituti correzionali, degli orfanotrofi, delle scuole parificate, e non penso solo alle scuole cattoliche). Se proprio dovessimo fissare per legge il principio generale della classe mista, saremmo costretti a fare queste eccezioni, e finiremmo quindi per creare due regimi diversi. Allora, io sono del parere che si dovrebbe bensì aiutare questa tendenza: ma con iniziative culturali, con la messa in moto di tutte le forse sociali e di opinione che possono orientare il nostro Paese a far capire i pregi che ha la coeducazione anche al livello della scuola primaria. Se vogilamo questo, non facciamo precipitare sul Paese una soluzione imposta attraverso la norma di una legge che, a mio avviso, non aveva questo obiettivo di fondo e non poteva averlo. Ecco perché ritengo, allora, che abbiamo lo strumento ed i mezzi per far maturare nella coscienza educativa del nostro Paese questa soluzione: la soppressione della distinzione delle graduatorie determina, da una parte, la parità costituzionale dei due sessi nella categoria degli insegnanti, e dall'altra parte rappresenta un incentivo alla soluzione di fondo. Limitiamoci a questo obiettivo perché così i dirigenti scolastici, gli insegnanti e le famiglie avranno possibilità più ampie per sperimentare la coeducazione come un fatto nuovo e confortante in larga misura delle loro esigenze e delle loro attese.

Questa è la posizione che ho esposto a titolo personale e non a nome del mio gruppo, accogliendo, forse, il parere di qualche collega con il quale mi sono consultato.

Esiste però un grosso problema sollevato precedentemente dal collega Buzzi come Relatore e poi ripreso dall'onorevole Codignola. Non è un problema sindacale, a mio avviso, esaminare quale sia il posto che spetta nella scuola primaria al personale maschile; sollevare questo problema non significa sminuire in nessuna misura il valore costituzionale delle decisioni che stiamo per prendere. Ritengo che nel quadro di uno sviluppo democratico del nostro Paese (anche al livello di comunità locali), senza nulla togliere alla capacità sociale della donna, anche in senso operativo, riuscire a pensare alla figura moderna del maestro inserita in una piccola comunità (specialmente se fosse la sua stessa comunità), non significa certo portare qui un concetto di restaurazione, ma significa contare su una presenza che altrimenti non va garantita.

Vi sono anche aspetti presenti alla consapevolezza. Io non ritengo, per esempio, che la co-educazione, tanto importante agli effetti di una competitività cordiale tra alunni ed alunne, sia altrettanto importante agli effetti di una competitività forse meno cordiale fra maschi e femmine agli effetti di uno sviluppo culturale interno.

Vi sono altri problemi che in questo momento non voglio toccare. Come si risolvono questi problemi? Non vogliamo risolverli in sede di questa legge, ma in sede della legge n. 426, che stiamo preparando? Vogliamo risolverli in qualche altro modo per quanto riguarda quegli insegnanti che ,avendo ben meritato, si troverebbero danneggiati dall'approvazione di questa legge? È un problema che, comunque, non possiamo assolutalmente ignorare, come non possiamo ignorare gli altri problemi che l'onorevole Codignola ed altri colleghi hanno riportato qui.

È chiaro che l'indagine sociologica fatta dall'onorevole Picciotto mi trova conseziente per quanto riguarda la percentuale della divisione di insegnanti maschi e femmine negli istituti magistrali e nell'insegnamento; altrettanto dicasi per l'analisi sulla maturità dell'insegnante a 17-18 anni e sul proseguimento degli istituti magistrali fino al livello universitario, tesi, quest'ultima, che abbiamo sostenuta anche anni fa nel Paese e nei nostri incontri di carattere culturale e sindacale con tutti gli insegnanti. Tutti questi sono problemi che è stato bene richiamare, ma che non possiamo risolvere in questa sede; è nostro dovere, tuttavia, riprenderli in una sede più opportuna, cioè nel dibattito parlamentare sul piano della scuola, dibattito che dobbiamo sollecitare contemporaneamente nella scuola e nel Paese.

Concludendo, io credo che queste cose che abbiamo qui affermato sono convinzioni comuni a tutti noi, così come siamo convinti che il problema di fondo dev'essere da voi che il problema di fondo dev'essere da noi gradualmente affrontato e risolto consapevolmente. Per quanto riguarda gli altri problemi di ordine pratico, di prospettive di fondo che riguardano le classi dirigenti e le classi insegnanti, sia nel momento della preparazione che nel momento professionale, sui quali siamo d'accordo, evitiamo di forzare i termini della discussione; abbiamo fatto insieme sempre tante cose importanti e giuste, scambiandoci le opinioni e confrontandole, che vale la pena, giacché siamo sostanzialmente d'accordo, camminare con qualche prudenza. Compiamo prima questo atto doveroso che è la soppressione delle graduatorie e facciamo poi la necessaria preparazione e il necessario dibattito per orientare il Paese ad accettare consapevolmenet la soluzione più moderna che si possa dare a questo tema delicatissimo e importantissimo della coeducazione, perché un articolo di legge, oggi, non troverebbe una rispondenza adeguata nella coscienza delle famiglie e forse degli stessi insegnanti.

SAVIO EMANUELA. Signor Presidente, credo ci sia poco da aggiungere a quanto poco fa ha detto l'onorevole Rampa; ciò nonostante, essendo convinta che questa discussione non è inutile, esprimo il parere che ritengo necessario ricondurre alla nostra Commissione l'esame delle tre proposte di legge oggetto delle nostre discussioni. Fino a questo momento sono emerse, ampiamente illustrate, posizione fortemente contrapposte. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi come altre proposte di legge (quella dell'onorevole Di Vittorio Berti Baldina, l'altra dell'onorevole Cruciani e la terza di cui sono io la prima firmataria) sostanzialmente (se si prescinde dall'articolo 1 della proposta Di Vittorio che introduce anche il problema della coeducazione e della formazione delle classi) tendoschili femminili e misti. Questo che doveva essere il punto principale della discussione è rimasto, invece, in ombra. Anche se lei ha detto, signor Presidente, che non è nostra competenza ricordare provvedimenti e proposte di legge presentate nell'altro ramo del Parlamento, non mi pare superfluo ricordare che la proposta di legge Carrettoni presentata al Senato non ha introdotto nessuna innovazione per quanto riguarda la formazione delle classi né introduce il così grande discorso della coeducazione.

Ora io non vorrei che il problema della formazione delle classi, il problema della coeducazione, che comporta tanti complessi problemi di natura pedagogica, giuridica, culturale, mettesse in un certo senso in ombra la grossa modifica che la nostro Commissione è chiamata a fare: quella cioè di condannare questa assurda ed anticostituzionale distinzione. Mi pare che dalla discussione dei colleghi sia un pochino venuta fuori l'esigenza di un esame globale di tutto il problema e che la modifica cui ho accennato sia così passata, un pochino sottosilenzio, come cosa di minor momento. È bene precisare invece che ci troviamo di fronte ad una riaffermazione di determinati principî circa l'attuale ordinamento della scuola elementare. Ci ripetiamo, diremo le stesse cose, ma è bene che le diciamo. Del resto non sono né io né i miei colleghi a portare sul tappeto per la prima volta questo problema. Non posso infatti dimenticare che nella proposta di legge n. 426 (Fabbri) c'è uno specifico richiamo alla graduatoria unica; che l'onorevole Dall'Armellina, in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, ha rivolto una domanda esplicita al Governo per l'abolizione di questa assurda norma; che c'è in proposito una interrogazione alla quale il Governo ha dato il suo assenso. Tutti questi sono atti non isolati, ma atti che rispondono ad una precisa logica, alla volontà del nostro gruppo di arrivare a questa modifica. Non starò qui a ripetere i motivi che ci animano e che sono stati ampiamente illustrati. Vorrei soltanto dire che approvando (se l'approvemati ma dalla convinzione profonda che la parità dei diritti dei cittadini sancita dall'ar-

ticolo 51 della Costituzione e l'applicazione di tale norma in tutet le branche ormai della vita organizzata (si pensi alla legge n. 163 per il libero accesso a tutte le carriere) ha un significato profondamente educativo per la valorizzazione della persona umana e dei diritti del cittadino. Come negli altri campi così in quello della scuola noi riteniamo che le energie educative degli uomini e delle donne non sono concorrenziali tra di loro ma complementari.

Ciò è proprio quello che io penso abbia voluto il costituente e quello che dobbiamo tener presente quando legiferiamo, quando innoviamo in questa materia.

Detto questo (sorvolando sui motivi di ordine anche pratico che suggeriscono di guardare al valore di questa modifica) non posso non ripetere, con l'onorevole Rampa, con i colleghi della mia parte che hanno già affrontato l'argomento, che noi riteniamo estremamente pericoloso accettare l'articolo primo della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina ed affrontare così per legge il problema della formazione delle classi.

Si è detto che soltanto le classi miste nella scuola elementare possono risolvere il problema educativo e che il problema dei posti è subordinato a quello della formazione delle classi e che quindi i due problemi sono concatenati fra di loro. Permettetemi di dire che non siamo assolutamente di questa opinione. Noi pensiamo che se il legislatore lascia ai presidi, ai direttori didattici, la discrezionalità di formare classi femminili, maschili o miste, questo non è dovuto al caso, ma ad un principio di libertà scolastica che noi non possiamo che riconfermare. Ci sono condizioni ambientali, condizioni pratiche, motivi e ragioni di ordine pedagogico che possono suggerire a chi guida la scuola di operare in un certo modo piuttosto che nell'altro. Questo non perché si voglia dividere il bambino povero da quello ricco, non per fare delle discriminazioni di censo (finanche questo è stato detto), ma perché sono appunto le condizioni ambientali che suggeriscono ad un direttore o ad un preside avveduto di adottare l'una o l'altra soluzione.

Mi sembra strana, permettetemi di dire, la posizione assunta sull'argomento da alcuni colleghi. Si lotta sempre per affermare principî di libertà, si critica sempre il Governo, la legge, il Parlamento di guidare forzatamente le iniziative periferiche, e poi, proprio in un settore così delicato e importante come questo, si invoca l'autoritarismo !

PICCIOTTO. Non sono iniziative, queste, onorevole Savio Emanuela, sono arbitrii. La distinzione tra figlio del ricco e figlio del povero è semplicemente un arbitrio.

SAVIO EMANUELA. Questo non avviene. Noi non neghiamo la bontà delle classi miste, ma non possiamo fissare questo principio per legge.

PICCIOTTO. Allora aboliamo l'articolo di legge che fissa il contrario.

SAVIO EMANUELA. L'autonomia didattica è qualcosa che non può essere abolita. L'abbiamo invocata tutti, da parte di tutti i gruppi politici, e ad un certo momento la si vuole annullare completamente. È una imposizione questa che non è possibile fissare per legge. È un problema che oltretutto, a mio avviso, non può essere abbinato a quello della graduatoria unica. Una cosa è la graduatoria, un'altra la formazione delle classi. Voler abbinare i problemi è prematuro e pericoloso per tutti. Noi non siamo qui a difendere dei privilegi, ma io penso che ad un certo momento non sia possibile sostiiuirsi, con una norma rigida e standardizzata, alla coscienza, al buon senso, alla considerazione delle situazioni periferiche e locali, ad un direttore didattico, ad un uomo che vigila.

PICCIOTTO. Però, lei difende una rigida norma fascista, quale è l'articolo 68.

PITZALIS. È una norma che esiste dai tempi di Orlando !

SAVIO EMANUELA. È una norma che si limita a fare una distinzione in posti maschili e in posti femminili. Comunque, io dico che le proposte di legge che sono al nostro esame – e ho anche citato la proposta di legge Carrettoni al Senato – non introducono questa modifica.

PICCIOTTO. Evidentemente non hanno avvertito il problema.

SAVIO EMANUELA. Esse si limitano a proporre l'introduzione della graduatoria unica. Ritengo che questa introduzione già di pe rse non sia una cosa da poco; essa modifica sostanzialmente una assurda norma dell'ordinamento scolastico della scuola elementare. A titolo personale, dico che il problema della formazione delle classi non è attuale in questo momento ed ho esposto alcuni motivi di profonda perplessità. Io penso che questo problema, come già ha osservato l'onorevole Rampa, debba essere oggetto di un esame più approfondito quando affronteremo il problema più vasto di una riforma scolastica. A mio avviso – e non per

favorire la scuola privata e danneggiare quella statale - l'autonomia didattica deve essere mantenuta, e ritengo che ci siano ragioni di natura pedagogica e anche pratica e organizzativa le quali suggeriscono di fare molta attenzione prima di imporre un simlie principio dall'alto.

Questo è il mio punto di vista e chiedo agli onorevoli colleghi delle altre parti politiche di affrontare questo problema e considerare bene la validità e la portata dell'articolo che invece ci trova già tutti concordi. Chiedo che si accantoni il grosso problema che ci divide, per varare invece un provvedimento che ci trova uniti e che è tanto atteso dai maestri. Il resto a materia di discussione, e non facciamo che, essendo divisi sull'altro problema, accantoniamo lo scopo principale delle nostre proposte di legge. Ripeto che anche la senatrice Carrettoni, al Senato, ha introdotto soltanto questa norma sulla quale è più facile trovare un punto di incontro.

CAIAZZA. Questo dibattito ha posto in evidenza un accordo sulla soppressione delle graduatorie distinte, e anche un accordo sostanziale sul principio pedagogico di sopprimere la rigida distinzione fra le classi di sesso maschile e quelle di sesso femminile. Però, malgrado questo acordo sostanziale in ordine al principio pedagogico, non siamo d'accordo sulle conclusioni cui giungono i colleghi di altre parti: quindi netto dissenso su questo punto. Perché? Perché per noi è inammissibile l'imposizione di un principio pedagogico attraverso una legge.

VALITUTTI. È già contenuto nella legge attuale!

PICCIOTTO. Ma io sono pienamente d'accordo con lei, onorevole Caiazza, se aboliamo gli articoli 68 e 295 del testo unico.

CAIAZZA. È proprio questa la conclusione alla quale arriverò. Nessuno può negare che l'affermazione di un principio del genere in una legge rigida diventerebbe un divieto assoluto cui non si sfuggirebbe in nessuna circostanza.

La questione può essere benissimo oggetto, per esempio, di provvedimenti amministrativi. D'altra parte, l'onorevole Rampa accennava ad iniziatvie intese a promuovere una mentalità adatta ad accogliere il principio della coeducazione (non dimentichiamo che vi sono anche situazioni di ordine psicologico, che in certi casi possono anche consigliare di mantenere ancora in vita la distinzione di classi di questo genere). La graduatoria unica crea già di per se una situazione nuova che favorisce questa maturazione psicologica e quindi rende possibile la graduale attuazione anche di quei principi pedagogici. La richiesta del collega Picciotto di sopprimere l'articolo 68 mi trova d'accordo: anzi, avrei fatto analoga proposta io stesso, se non fossi stato preceduto dall'onorevole Picciotto. Quello che non accettiamo, però, è la norma contenuta nella proposta Di Vittorio di sopprimere addirittura il principio generale della libertà pedagogica.

PICCIOTTO. Nella Costituzione c'è libertà d'insegnamento: questa autonomia pedagogica non la capisco.

CAIAZZA. La libertà d'insegnamento non prescinde da una libertà pedagogica, che è strettamente legata alla libertà di pensiero. In che cosa si concreterebbe una libertà di insegnamento che non fosse e non si risolvesse anche in una libertà di pensiero e quindi anche in una libertà pedagogica?

PICCIOTTO. Ma perché questa autonomia vuole applicarla di fronte a maschi o femmine?

CAIAZZA. Penso che, tutto sommato, noi dovremmo far passare la legge limitandoci all'articolo 2 e naturalmente a quelle integrazioni sulle quali mi pare ci sia il consenso di tutti. Se sbarazziamo il cammino dall'ostacolo posto dall'articolo 1 della proposta Di Vittorio credo che tutti d'accordo possiamo approvarla fra isemi e realizzare così quella eguaglianza rfa i sessi che la Costituzione impone.

GIOMO. Le tre proposte di legge sono sostanzialmente eguali tra di loro, con la sola aggiunta, contenuta nella proposta comunista, della soppressione della divisione in classi maschili e femminili (articolo 1). Le tre proposte concordano nello stabilire la soppressione dell'attuale distinzione dei posti di organico nella scuola elementare in maschili, femminili e misti, ai fini dei concorsi per l'assunzione in ruolo, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi ecc. I problemi che si prospettano sono dunque due: soppressione della distinzione dei posti negli organici dei maestri e soppressione della divisione delle classi secondo il sesso. Una prima osservazione preliminare ci viene alla mente: siamo ancora una volta davanti ad un provvedimento parziale e settoriale, che meglio avrebbe trovato posto nella organica unità del piano della scuola, dove il respiro più ampio di una disamina completa dei problemi oggetto di riforma ci avrebbe dato una sensazione più chiara e più equilibrata degli obiettivi che intendiamo raggiungere. Questa

volta poi le conseguenze del provvedimento, particolarmente come è prospettato nella proposta Levi Arian, trascendono i limiti di una mera « leggina », perchè alterano profondamente le strutture della nostra scuola primaria e coinvolgono gli interessi di 200 mila insegnanti e di milioni di famiglie. Non sembra superfluo rilevare preliminarmente che l'anzidetta distinzione dei posti in organico è la diretta conseguenza dell'articolo 68 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577: « Nei comuni ove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidate a due soli insegnanti, è data facoltà di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste. La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi. Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo ».

Questo articolo si ispira al principio, che largamente impronta la fondamentale legge Casati del 1859, della distinzione della educazione per sesso. Senonché, nel citato articolo 68 questo principio è stato, per così dire, « annacquato », in quanto la separazione è attuata non già sempre ed in ogni caso, ma solo in rapporto al numero degli alunni frequentanti. Da questo principio, la cui validità è incrinata dalla sua applicazione soltanto parziale, è nata, sul piano legislativo ed amministrativo, la distinzione dei posti degli insegnanti elementari in posti maschili, femminili e misti.

Un corretto criterio metodologico consiglierebbe di affrontare in primo luogo il problema della sopravvivenza, nel tempo attuale, del suindicato principio. Si tratterebbe, insomma, di decidere preliminarmente se esso debba ritenersi ancora valido e, una volta presa questa decisione, affrontare il problema della distinzione dei posti in organico. Senonché, se così impostassimo il dibattito, correremmo il rischio di arenarci nel campo minato della pura teoria, rischiando il perdere di vista il problema di fondo, sul quale soprattutto siamo chiamati a pronunciarci e che investe la funzionalità della nostra scuola elementare nel presente momento storico. Perciò non solo è opportuno ma necessario affrontare dapprima il problema se debba sussistere o meno l'attuale distinzione dei posti negli organici della scuola elementare.

Il fatto che, come giova ripetere, tutte e tre le proposte concordino nella richiesta di sopprimere la distinzione stessa, denunzia una grave situazione di disfunzione nel settore elementare.

È impossibile non concordare con i motivi prospettati nelle relazioni che accompagnano le tre proposte; motivi che, per quanto riguarda la presente distinzione dei posti in organico, si riferiscono alla esigenza di eliminare la grave sperequazione oggi esistente tra maestri e maestre e di porre gli uni e le altre in condizioni di parità a tutti gli effetti, sia all'atto dell'ingresso in carriera sia in rapporto a tutti i principali atti ad esso successivi. Si sottolinea, con particolare insistenza, la necessità, di dare pratica attuazione alle norme costituzionali che prevedono la completa parità tra uomini e donne.

Vi è solo un inconveniente da rilevare, e dobbiamo rilevarlo subito: la graduatoria unica porterebbe fatalmente nel giro di pochi anni alla pressoché totale eliminazione dei meastri dalle scuole elementari. È infatti noto che in quasi tutte le regioni d'Italia i maestri disponibili sono un numero limitato per una serie diversa di motivi: anzitutto perché essi possono conseguire il loro diploma solo negli Isttiuti magistrali statali; in secondo luogo perché le condizioni economiche della carriera magistrale sono ancora insufficienti per invogliare molti giovani ad intraprenderla; infine perché ad un uomo, spesso, la precarietà di una sistemazione che può anche arrivare in ritardo lo costringe a trovarsi un'altra occupazione negando così il suo apporto di entusiasmo, di competenza, di preparazione alla scuola. Certo, sono convinto che la riforma dell'Istituto magistrale ovvierebbe in parte a questi pericoli e su questo punto concordo con quanto ha detto mercoledì l'onorevole Codignola. Un liceo magistrale più serio e più impegnativo d'altra parte frenerebbe la propensione oggi esistente per cui molti genitori prediligono tuttora fare frequentare alle proprie figlie l'Istituto magistrale, meno impegnativo per la disciplina di studio e la durata degli studi.

Di qui la opportunità che un problema di questa natura sia affrontato dopo la riforma globale della nostra scuola e non preliminarmente con una leggina particolare. La vanificazione dell'insegnante maschio ci propone un'altra riflessione. Si tenga presente che le scuole elementari nella stragrande maggioranza si trovano dislocate in centri piccoli e medi del territorio nazionale e qui il maestro fortunatamente assolve ancora ad una funzione eminentemente sociale con la sua insostituibile presenza in organismi pubblici, quali le biblioteche comunali, le scuole po-

polari, i centri di lettura, gli organi di consulenza sanitaria e sindacale, eccetera. La maestra, anche quando è una brava insegnante, pone il centro della sua vita e della sua attività nella famiglia e solo in casi eccezionali nell'ambiente.

Va ancora rilevato un altro inconveniente. Ci sembra dobbiamo tenere presente che le aspiranti maestre generalmente seguono corsi di preparazione o di aggiornamento organizzati da enti di vario tipo, i quali rilasciano titoli validi agli effetti del punteggio complessivo riportato nei concorsi. Si teme perciò da qualcuno, e con molta ragione, che nello stesso momento in cui si eliminasse l'attuale ingiustizia, rappresentata appunto dal fatto che i maestri vincono i concorsi con un punteggio minimo rispetto a quello che occorre per le maestre, se ne verificherebbe un'altra non meno grave, consistente, cioè, nel fatto che le maestre, più facilmente inquadrabili ed inquadrate in determinate organizzazioni, si avvantaggerebbero rispetto agli uomini, nel momento del concorso, presentando titoli che non sono di alto valore culturale ma servono a moltiplicare « i punti ».

Si tratta, però, a nostro avviso, di un inconveniente eliminabile solo che nel contesto di queste stesse proposte si decidesse di inserire una norma, da molti anni vivamente auspicata dai liberali, diretta a suddividere i concorsi magistrali in due categorie: una per soli esami (per il 50 o 75 per cento dei posti disponibili) ed una per titoli ed esami (per il rimanente 50 o 25 per cento dei posti disponibili).

Qualora non si ritenesse di effettuare in questa sede tale inserimento si potrebbe assumere al riguardo un impegno preciso. In ogni caso sarebbe sommamente auspicabile raggiungere un accordo sulla qualità dei titoli culturali valutabili agli effetti dei concorsi magistrali, limitando cioè la valutazione soltanto a titoli rilasciati da istituti universitari o a livello universitario di riconosciuta fama e qualità.

Una volta risolto il problema della soppressione della diversità dei posti in organico, nel senso indicato dalle tre proposte, quello della distribuzione degli alunni nelle varie classi si riduce, a nostro avviso, ad un problema semplicemente organizzativo.

Di conseguenza non si vede l'opportunità di stabilire, con apposita norma, il principio della coeducazione nella scuola elementare sul quale principio, come si è già detto, si potrebbe accendere un dibattito ideologico.

È evidente che, una volta attuata la soppressione della distinzione dei posti in maschili, femminili e misti, molto probabilmente sia per la naturale propensione delle maestre ad insegnare alle bambine e dei maestri ad insegnare ai bambini, sia a seguito di una precisa domanda da parte di famiglie le quali desiderano che i loro figli non frequentino classi promiscue, si riprodurrà, nella concreta realtà della scuola elementare di domani, la ripartizione in classi maschili e femminili con l'aggiunta di classi miste ove le condizioni obiettive non consentano di separare i maschi dalle femmine.

Qualora, invece, dovesse prevalere il principio, da alcuni ritenuto pedagogicamente più esatto, della coeducazione nella scuola elementare, bisognerebbe sempre preoccuparsi di salvaguardare il principio della libertà dei genitori in ordine alla scelta di classe per soli maschi o per sole femmine.

L'esperienza successiva alla proposta di soppressione della distinzione dei posti, ci dirà se sia o meno il caso di precisare, con una espressa norma di legge, l'obbligo per le autorità scolastiche competenti di istituire classi separate per maschi e femmine sia nel primo che nel secondo ciclo, in rapporto, si intende, all'entità numerica della popolazione scolastica frequentante e non in rapporto a posizioni ideologiche pseudoliberali.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli colleghi che la necessità di definire rapidamente l'*iter* di questo provvedimento mi è stata fatta presente già da diversi colleghi: non posso non tenerne conto, aggiungendo per parte mia una raccomandazione a ridurre il problema nei suoi termini pratici e reali, economizzandone quel momento ideologico, che è pure giustamente sottinteso nelle nostre discussioni, ma che rischierebbe, se completamente esplicitato, di invischiarsi in un confronto di opinioni, di valori, di premesse ideali dal quale difficilmente verremmo fuori nei termini di urgenza che queste semplici proposte comportano.

Devo inoltre far presente alla Commissione che l'onorevole Levi Arian Giorgina mi ha rivolto richiesta di porre quanto prima all'ordine del giorno la proposta di legge Degan n. 821 che reca norme relative alla sistemazione delle maestre giardiniere e modificazioni all'articolo 21 della legge 13 marzo 1958. L'onorevole Levi mi fa presente altresì che questa proposta di legge ne riproduce un'altra, sostanzialmente identica, che già aveva percorso buona parte del suo *iter* nella precedente legislatura, e che non poté completare il

suo *iter* solo per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Essa riguarda un problema non tanto vasto nelle dimensioni quanto importante nella pratica, e ben noto già ai parlamentari interessati in modo particolare a questo tipo di scuole ed alla corrispondente categoria di insegnanti.

L'onorevole Levi mi sollecita anche l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge Buzzi, n. 59, sulle scuole speciali, sulle quali però è già stato espresso, da parte della Commissione Bilancio, parere contrario, ciò che costituisce per noi, come gli onorevoli colleghi sanno, un impedimento difficilmente superabile.

Terrò comunque nel debito conto, compatibilmente con gli altri impegni di lavoro che già gravano sulla Commissione, di queste richieste di cui ho voluto dar notizia.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI